



DELIBERA DEL ASSEMBLEA

Oggetto: Approvazione Convenzione con istituto bancario del servizio di tesoreria

Visti

- la Convenzione sottoscritta dal Segretario Generale del Comune di Venezia, in qualità di Ufficiale rogante, e dai 45 Sindaci dei Comuni aderenti al Bacino, in data 24.11.2014, rep. n. 130974, istitutiva del Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente", ente pubblico assoggettato agli adempimenti in capo alle pubbliche amministrazioni, ai sensi della LRV 52/2012;
- l'art. 18 della predetta Convenzione, secondo il quale *"Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di Bacino, si fa rinvio alle norme previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili"*;
- gli artt. 208 e seguenti del TUEL, che disciplinano il servizio di tesoreria per gli Enti Locali, e che si ritengono pertanto applicabili, ai sensi del predetto art. 18 della Convenzione, anche al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

Visto

- il comunicato congiunto AGCM/ANAC del 21 dicembre ad oggetto: *"Affidamenti di appalti pubblici mediante adesione postuma a gare d'appalto bandite da altra stazione appaltante"* con il quale sono state definite le condizioni di legittimità del ricorso alla clausola di adesione postuma, con la quale nel bando di una stazione appaltante è indicata la possibilità di estendere il servizio anche ad altre amministrazioni che vi aderiscano, prevedendo che al fine di non alterare il confronto concorrenziale a valle è necessario che:
 1. la predetta clausola di adesione postuma indichi in modo sufficientemente chiaro, determinato ed omogeneo:
 - o sotto il profilo soggettivo, la perimetrazione delle stazioni appaltanti che potranno eventualmente aderire;
 - o sotto il profilo oggettivo, il valore economico complessivo massimo delle eventuali adesioni ed estensioni consentite, ai fini sia del calcolo del valore stimato dell'affidamento ex art. 35 d.lgs. 50/2016 sia della determinazione dei requisiti speciali di cui all'art. 83 d.lgs. 50/2016 e degli importi cauzionali prescritti;
 - o l'oggetto dell'appalto e il contenuto delle offerte in modo tale che il confronto concorrenziale si estenda anche alle specifiche prestazioni contrattuali richieste dalle stazioni appaltanti che potrebbero aderire successivamente agli esiti della gara;
 2. l'adesione successivamente disposta avvenga senza alcuna rinegoziazione delle condizioni prestazionali ed economiche formulate in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario e definite dalla lex specialis della gara originaria;

Richiamati

- la Delibera del Comitato n. 6 del 7 febbraio 2017 " Servizio di Tesoreria dell'Ente" con la quale è stato stabilito:
 1. di autorizzare il Direttore a richiedere alla Città Metropolitana di Venezia di inserire nel bando di prossima emanazione per la selezione del tesoriere una cosiddetta "clausola di adesione postuma" a favore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, dai contenuti corrispondenti a quelli previsti dalle autorità



di regolazione e senza oneri per la stazione appaltante, con facoltà sia per il Consiglio di Bacino di attivare la clausola alla luce degli esiti della gara, sia per l'aggiudicatario di accogliere o meno l'eventuale richiesta di adesione da parte dell'Ente;

2. di autorizzare l'inserimento, nella predetta "clausola di adesione postuma", della previsione di un compenso annuo a favore del tesoriere per il servizio prestato al Consiglio di Bacino fino ad un massimo di euro 1.000, senza chiedere invece la concessione di un'anticipazione di tesoreria, data la sua onerosità anche in assenza di tiraggi e considerata l'ampia liquidità disponibile per l'Ente;
3. di demandare al Direttore, alla luce degli esiti del bando di gara esperito dalla Città Metropolitana di Venezia, la decisione in ordine all'attivazione o meno della clausola di adesione postuma, con informativa al Comitato di Bacino anche in ordine all'accoglimento da parte dell'aggiudicatario della gara dell'eventuale istanza di adesione, per i conseguenti provvedimenti di competenza degli Organi del Consiglio di Bacino;

Considerato

- che la Città Metropolitana di Venezia, nella determinazione dirigenziale n. 3258 del 30 agosto 2017, ha accolto la richiesta di inserire nel bando di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria la clausola di adesione postuma a favore del Consiglio di Bacino, come richiesta con nota del Direttore in data 09 febbraio 2017
- che in data 14 settembre 2017 è stato pubblicato dalla Città Metropolitana di Venezia l'avviso di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria, con la predetta clausola di adesione postuma a favore del Consiglio di Bacino;
- che con propria Determina n. 4037/2017 del 16 11 2017 il Dirigente economico-finanziario della Città Metropolitana ha approvato la proposta di aggiudicazione all'istituto bancario UNICREDIT Spa il servizio di tesoreria per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, con facoltà di proroga per due anni alla scadenza.
- che si pone l'urgente esigenza di attivare le iniziative funzionali ad un nuovo affidamento del servizio di tesoreria,
- che l'attivazione della "clausola di adesione postuma" all'aggiudicazione del bando di gara da parte della Città Metropolitana all'Istituto Unicredit, avvenuta nel rispetto del condizioni poste dal comunicato congiunto AGCM/ANAC del 21 dicembre, ha consentito di adempiere all'obbligo di rispettare le procedure di evidenza pubblica disposte dall'art. 210 del TUEL per l'affidamento del servizio di tesoreria

Considerato

- Che il disciplinare di gara prevede al punto 1.3 "*Valore dell'appalto*" è fissato l'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, comprendendo espressamente l'importo di euro 4.000,00 relativi al compenso che il Consiglio di bacino "Venezia Ambiente" riconoscerà alla banca aggiudicataria - euro 1.000,00 l'anno.
- Che il contratto d'appalto avrà durata di anni 2, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, salvo rinnovo per un ulteriore biennio
- Che il contratto è stipulabile dal Consiglio di bacino "Venezia Ambiente" avvalendosi della clausola di adesione avrà durata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, con eventuale rinnovo per un ulteriore biennio;



Atteso

che, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del citato D.Lgs 267/2000 il rapporto con il tesoriere viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;

Visto

l'allegato schema di convenzione costituito da n. ... articoli che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

1. **di prendere atto** della procedura adottata, mediante attivazione della clausola di adesione all'aggiudicazione della gara bandita da Unicredit, come descritta nelle premesse, per l'affidamento ad Unicredit del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2018 al 31.12.2019, con facoltà di rinnovo per altri due anni,
2. **di approvare** l'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo di cui al punto 1), costituito da n. 26 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. **di demandare** al Direttore in gli atti conseguenti per l'affidamento del Servizio di Tesoreria;